

dal 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)

**per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza” in progress”**

newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli
in collaborazione con UCSIS – Ufficio Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche – USR Campania
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296

“La Sicurezza come strumento culturale ed ecologico”: è stato questo il tema proposto in una serie di incontri tematici con gli allievi ed il personale scolastico delle scuole di Campobasso, Isernia e Termoli. Tali incontri sono stati organizzati dalla **Direzione Generale dell'U.S.R. per il Molise** in collaborazione con il **Centro Interdipartimentale LUPT dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”** e con la **Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania**.

Obiettivo degli incontri è stato innanzitutto quello di diffondere al mondo della scuola le modifiche apportate dal legislatore alla normativa vigente in tema di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, ma anche quello di garantire un puntuale e costante aggiornamento professionale degli operatori del settore, favorendo in tal modo la massima consapevolezza e la più ampia diffusione della cultura della prevenzione.

L'iniziativa ha riscosso un notevole successo, confermato dalla presenza di tantissimi studenti e docenti, che hanno affollato le varie sedi scolastiche, “resistendo” sempre fino alla conclusione dei lavori.

I vari relatori hanno trattato diverse tematiche: dalle novità introdotte dal decreto legislativo 81/2008, all'importanza della formazione-informazione, all'approccio della materia, alla valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e, per finire, anche ai principi e ai parametri della sicurezza urbana.

La riuscita dei seminari è stata possibile grazie all'impegno profuso da **Antonio Montaquila**, Direttore Generale f.f. dell'USR per il Molise, da **Gabriella Mariano** e **Marco Di Paolo**, funzionari dell'USR per il Molise, da tutti i dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Molise per la loro adesione e in particolare da **Anna Gloria Carlini**, D.S. del **L. S. “Romita”** di Campobasso, **Giancarlo Carmosino**, D.S. dell'**I.T.E. “Fermi”** di Isernia, **Stefano Giuliani**, D.S. dell'**I.S.I.S.S. “Majorana”** di Termoli, per aver messo a disposizione le sedi nelle quali si sono tenuti i seminari. Un plauso particolare va, infine, agli **studenti e al personale degli Istituti alberghieri di Campobasso e di Termoli**, per aver dimostrato, in modo impeccabile, una indubbia professionalità nella gestione dell'accoglienza e del ristoro.

Con nota del 4 maggio u.s. il Ministero della Salute ha comunicato che è stato aggiornato l'elenco nazionale dei medici competenti ex art. 38 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Come è noto i sanitari che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all'aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

(continua a pag 2)

SOMMARIO

Seminari di formazione e sicurezza in Molise...	pag. 1
Nuovo elenco nazionale Medici competenti...	pag. 1
Sentenza per S. Giuliano di Puglia.....	pag. 2
Publicato Decreto per verifiche periodiche...	pag. 2
Nuova norma UNI 1729-2	pag. 2
Videosorveglianza: nota MdL n 7162.....	pag. 3
Manuale per ambienti confinati.....	pag. 4
Due nuove Factsheet dell'OSHA.....	pag. 5
Nuove regole DVR aziende fino a 10 lavoratori	pag. 5
Rischio batterico nel soccorso.....	pag. 6
Cassaz. n. 3680 – cani randagi a scuola.....	pag. 6
Cassaz. n. 4412 – obblighi del preposto....	pag. 6

ALLEGATI A RICHIESTA

Elenco Medici competenti (Campania);
Decreto 21/05/2012 – soggetti abilitati verifiche periodiche;
Nota MdL 7162 Provvedimento Garante (2010) per la scuola;
Manuale MdL su lavori confinati o sospetti di inquinamento;
Factsheet n 100 e n. 96 Agenzia europea per la sicurezza;
Schede informative INAIL: Batterii;
Sentenza Cassazione n. 3680 - cani nel cortile della scuola;
Sentenza Cassazione n. 4412 - responsabilità del preposto.

(continua da pag. 1)

L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).

I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D. L.vo n. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.

Inoltre, in base alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, anche per i sanitari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro, per almeno quattro anni, per svolgere nell'ambito istituzionale le funzioni di medico competente.

Collegandosi al sito del Ministero della Salute (www.salute.org.it/) è possibile consultare o scaricare sul proprio pc i nuovi elenchi; è inoltre possibile richiedere i suddetti elenchi anche all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

CONFERMATE IN APPELLO LE CONDANNE PER LA TRAGEDIA DI S. GIULIANO DI PUGLIA

La Corte di Cassazione ha confermato, in appello, le condanne in precedenza inflitte agli imputati del crollo della scuola Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia (5 anni di reclusione), avvenuto nel 2002 e che costò la vita a 27 bambini e a una maestra.

La terza sezione della Suprema corte ha confermato le condanne per il progettista responsabile della sopraelevazione della scuola, per il capo dell'ufficio tecnico comunale e per i costruttori.

L'ex sindaco di San Giuliano sconta già una pena definitiva a due anni e undici mesi.

PUBBLICATO IL PRIMO ELENCO SOGGETTI ABILITATI PER VERIFICHE PERIODICHE

Con il Decreto del 21 maggio 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ha pubblicato un primo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Il **“Primo Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”**, previsto dal **“Decreto 11 aprile 2011”**, disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di alcune attrezzature di lavoro nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti a cui è affidato l'incarico.

Le verifiche alle quali devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII sono *volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza*, con la frequenza indicata nel medesimo decreto. L'iscrizione nelle liste per i soggetti abilitati ha validità quinquennale.

I soggetti abilitati alle verifiche dovranno riportare in un registro informatizzato copie dei verbali delle verifiche effettuate e conservare tutti gli atti documentali per un periodo non inferiore ai dieci anni. I registri informatizzati dovranno essere trasmessi ogni tre mesi ai titolari della funzione.

È possibile recuperare il Decreto dal Ministero del Lavoro o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

NUOVA NORMA UNI 1729 ARREDI GENERICI PER LA SCUOLA

Le caratteristiche di banchi e sedie sono descritte dalle norme della serie 'UNI EN

1729' che stabiliscono, tra le altre cose, che gli spigoli devono essere arrotondati con un raggio minimo di 2mm; le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti. Ogni sedia o banco a norma deve superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d'urto; in relazione all'altezza dello studente (da 80 cm per i bambini fino ai due metri per i ragazzi) le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie 'tagli'.

In questo modo, spiega l'Uni, le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a scuola. Per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura dello studente.

Le norme fissano le dimensioni delle sedie e dei banchi scolastici anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di pc nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino davanti a un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.

La parte seconda della norma UNI EN 1729-2:2012 è stata recentemente aggiornata (dal 23 febbraio 2012).

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1729-2 (edizione gennaio 2012) e specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per sedie e tavoli per un utilizzo generico negli istituti scolastici. La norma si applica a mobili da utilizzare con computer portatili o dispositivi portatili, ma non a postazioni di lavoro per scopi particolari (per esempio laboratori, sedute su barra e officine).

**VIDEOSORVEGLIANZA
NOTA DEL MdL n. 7162**

Con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012 il ministero del Lavoro (MdL) ha fornito chiarimenti sull'uso di impianti audiovisivi, la cui installazione potrebbe arrecare danno ai lavoratori che si trovano ad operare nell'area video-sorvegliata in quanto potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori),

L'uso degli impianti di controllo è attualmente soggetto ad autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente, la quale effettua anche un accertamento tecnico preventivo ai fini della legittima installazione.

Con la nota n. 7162 si chiarisce che per gli esercizi che utilizzano gli impianti audiovisivi con finalità di deterrente al verificarsi degli atti criminosi (ad esempio tabaccherie, oreficerie, edicole, distributori di carburante, ecc.) la procedura per la loro installazione potrà essere autorizzata senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza della DTL.

Il documento del Ministero sottolinea inoltre che tra le varie condizioni che devono essere presenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario che:

- vengano osservate le prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) e dei successivi provvedimenti del Garante (in particolare di quello dell'08.04.2010, GU n. 99 del 29.04.2010);
- venga fornita al personale dipendente un'idonea informazione in merito all'attivazione dell'impianto, al posizionamento delle telecamere e alle modalità di funzionamento e vengano informati i clienti che accedono al sito-area sorvegliata.
- che i lavoratori possano verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.

È opportuno ricordare che per le istituzioni scolastiche permangono le indicazioni previste dal provvedimento

dell'8 aprile 2010 del garante per la protezione dei dati personali, il quale al punto 4.3 ricorda che l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro.

In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio. Il mancato rispetto di quanto prescritto in precedenza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Lo scorso dicembre è stata infine presentata in Parlamento la proposta di legge "Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio". La proposta, che è sorta sulla scia di alcuni episodi che hanno coinvolto realtà scolastiche (come ad esempio a Pistoia, dove alcune maestre d'asilo avrebbero abusato della loro posizione per porre in essere dei soprusi ai danni dei piccoli iscritti) potrebbe in futuro ridisegnare l'attuale quadro normativo in materia di videosorveglianza nelle scuole.

È possibile richiedere sia la nuova nota del MdL n 7162 che la precedente nota del Garante dell'8 aprile 2010 inviando una mail all'Ufficio Prevenzione e

Sicurezza dell'Ufficio XI all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

MANUALE PER AMBIENTI CONFINATI

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha recentemente fornito, tramite un manuale on line, le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Il manuale prende come esempio una cisterna interrata e rappresenta il primo volume di una serie che avrà l'obiettivo di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare in diverse tipologie di ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Non si tratta di ambienti o di lavorazioni in genere presenti all'interno delle scuole ma appare opportuna la conoscenza della materia da parte delle figure impegnate in questo campo, affinché siano recuperati anche questi concetti.

Il manuale si apre con l'illustrazione dei punti chiave da prendere in considerazione quando si inizia a lavorare in un luogo sospetto di inquinamento o confinato (analisi del rischio, sorveglianza sanitaria, procedure di lavoro e di emergenza, formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori).

Il manuale prosegue illustrando una "storia tipo", in cui i protagonisti riproducono alcune delle attività che possono verificarsi preliminarmente e durante lo svolgimento di lavori in ambienti confinati. Nonostante il manuale si riferisca ad una specifica attività lavorativa il testo riporta informazioni di carattere generale applicabili nei diversi ambienti sospetti di inquinamento.

È possibile recuperare il manuale dal sito del Ministero del Lavoro oppure richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**AGENZIA EUROPEA PER LA
SICUREZZA: DUE NUOVE
“FACTSHEET”**

Segnaliamo due nuove “Factsheet” recentemente pubblicate dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (European Agency for Safety and Health at Work).

La prima si riferisce alle buone prassi per impedire la presenza della salmonella e la conseguente malattia del legionario.

Solitamente si pensa alla malattia del legionario come a un problema di sanità pubblica anziché una questione di malattia professionale, anche se può colpire i lavoratori in luoghi ad alto rischio di insorgenza e in luoghi di vita (ad esempio nei treni italiani).

La scheda informativa predisposta dall’OSHA riassume gli aspetti professionali dell’esposizione alla Legionella e si basa su una rassegna delle politiche europee relative alla Legionella e alla malattia dei legionari e di studi di casi su come controllare i rischi provocati dalla Legionella.

L’altra Facts che segnaliamo riguarda la manutenzione degli edifici e dei macchinari che, se svolta in modo inadeguato, può essere un’attività ad alto rischio.

È possibile recuperare le Facts dal sito dell’Agenzia europea (<http://osha.europa.eu>) o richiederle all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

**APPROVATE LE PROCEDURE
PER IL DVR AZIENDE FINO A
10 LAVORATORI**

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha recentemente approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori (escluse quelle indicate dall’art. 31, comma 6, lettere a, b, c, d e g).

Si tratta principalmente delle procedure

previste per la valutazione del rischio nelle PMI (piccole-medie imprese)

Dopo la successiva approvazione in Conferenza Stato-regioni il testo dovrà essere recepito con decreto interministeriale e successivamente pubblicato in G.U.

La possibilità di autocertificare il DVR per le aziende fino a 10 lavoratori, fino ad oggi prevista dall’art. 29, c. 5 del decreto 81, terminerà il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Da quel momento diventerà obbligatorio, per i DdL delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui sopra.

Tra le pieghe della normativa in vigore, in particolare se si legge con attenzione l’art. 29 al comma 6, si scopre che con l’approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno avvalersi di questa modalità per la valutazione dei rischi, possibilità fino ad oggi esclusa in quanto il comma 6 dell’articolo 29 prevede che in assenza di tali procedure la valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo le procedure ordinarie previste dall’articolo 28 del D.lgs. 81/08.

Va ricordato che in origine il decreto prevedeva che il termine per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010.

Varie modifiche, l’ultima delle quali contenuta nel Decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio, all’articolo 1 comma 2, hanno posticipato al 31 dicembre di quest’anno il termine ultimo per la VdR standardizzata per le PMI con meno di 10 lavoratori.

Lo stesso decreto legge 5/2012 prevede un ulteriore rinvio per l’applicazione del Decreto 81 in alcuni ambiti lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).

RISCHIO BATTERICO PER I SOCCORRITORI OCCASIONALI

Nell'ambito del rischio biologico, accanto ai comuni rischi infettivi presenti in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro che si configurano come *rischio generico*, alcune attività lavorative possono esporre il personale addetto al *rischio biologico specifico*. In particolare, nel comparto lavorativo dei soccorritori "non sanitari" dell'emergenza quali Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, volontari, *security guards*, assistenti di volo, equipaggi di treni e navi ecc., l'esposizione ad agenti biologici può essere legata all'ambiente dove il soccorritore presta la sua attività. Nell'ambito dell'attività di ricerca sul rischio biologico a cui sono potenzialmente esposti i soccorritori non sanitari dell'emergenza l'INAIL sta realizzando una *collana* composta da cinque volumi, il primo dei quali è intitolato "Schede informative BATTERI. Supporto per la realizzazione del Manuale informativo: *Il rischio biologico per i soccorritori non sanitari dell'emergenza*". Tali schede, elaborate sulla base della classificazione dell'allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (*Elenco degli agenti biologici classificati*), riportano informazioni su alcune caratteristiche dei batteri, sintetiche, aggiornate e di facile consultazione per gli operatori a cui sono rivolte. A seguire saranno realizzate le Schede informative su virus, parassiti, funghi, che rappresenteranno i supporti per la realizzazione del Manuale. Pur essendo rivolto ad altri luoghi di lavoro il volume può senz'altro essere d'aiuto per gli operatori della sicurezza nelle scuole, considerato che anche il personale docente e non docente può entrare in contatto con fluidi organici o con virus e batteri durante l'attività lavorativa, in particolare quando si deve soccorrere i piccoli allievi in presenza di ferite da taglio, vomito, ecc. o quando si è

impegnati nelle operazioni di pulizia dei sanitari

È possibile scaricare il volume "Schede informative: Batteri" dal sito dell'INAIL, o lo si può richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

CASSAZIONE n. 3680 CANI RANDAGI A SCUOLA

Con la sentenza n. 3680 del febbraio 2011 la Cassazione Civile ha stabilito che, in presenza di una aggressione ad un alunno da parte di un cane randagio avvenuta all'interno della scuola, l'Istituto è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'allievo.

Questo obbligo deriva dal fatto che "con l'iscrizione gli alunni sono affidati all'Amministrazione scolastica".

Pertanto se uno studente è morso da un cane all'interno del cortile di una scuola è l'istituto a risponderne, a meno che l'amministrazione non provi che erano stati predisposti tutti gli accorgimenti per evitare intrusioni (anche di cani) nell'istituto e nelle sue pertinenze.

La Suprema Corte ha anche chiarito che il danneggiato deve limitarsi a provare che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, gravando sulla scuola l'onere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l'ingresso ad estranei, l'evento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.

È possibile ricevere il testo della sentenza n. 3680/2011 inviando una mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

CASSAZIONE n. 4412 OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Con la sentenza n. 4412 del 1 febbraio 2012 la IV Sezione della Cassazione Penale pone sotto la sua lente di osservazione gli obblighi di sorveglianza

a carico del preposto alla luce delle disposizioni previste in merito dal D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare la Corte ha esaminato un infortunio sul lavoro accaduto ad un lavoratore incaricato dal suo capo squadra di svolgere delle operazioni di pulizia di una grata posta sul marciapiede, quasi a livello del piano stradale. Nel fare l'intervento il lavoratore ha appoggiato il piede sulla lamiera che, essendo di spessore molto sottile, non ha retto il suo peso facendolo cadere in una buca da un'altezza di circa 3 metri.

Il capo squadra (preposto) è stato condannato sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, così che il capo squadra ha presentato ricorso per Cassazione lamentando che non erano state tenute in considerazione le dichiarazioni rese da due lavoratori della stessa squadra che avevano affermato che il preposto dava sempre le istruzioni ai lavoratori (e che lo aveva fatto anche in questa occasione) e che l'ispettore intervenuto per effettuare le indagini aveva ritenuto corretto il modo di procedere dell'azienda.

In particolare nel ricorso il capo squadra lamentava che non era stato tenuto conto della abnormità del comportamento dello stesso lavoratore e, quindi, delle imprudenti scelte del lavoratore ed inoltre, secondo l'imputato, la Corte di Appello non aveva applicato correttamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro in relazione ai limiti del dovere di sorveglianza del preposto in quanto lo stesso, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è tenuto a una costante presenza sul luogo di lavoro.

La Suprema Corte non ha accolto il ricorso sia perché il lavoratore infortunato non ha confermato di essere stato puntualmente ed appositamente informato su come doveva essere svolto il lavoro nel giorno dell'incidente, avendolo solo appreso per sentito dire dai suoi colleghi (per cui il datore di lavoro era venuto meno al dovere di dare precise istruzioni al lavoratore incaricato di svolgere un lavoro ed il preposto era venuto meno al compito di controllare che

egli lo svolga senza mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità).

Per quanto riguarda il comportamento abnorme del lavoratore reclamato dal preposto la Sez. IV ha ribadito che lo stesso nella circostanza era assolutamente da escludere avendo il lavoratore semplicemente posto il piede sulla grata nel tentativo di svolgere l'opera di pulizia che gli era stata ordinata e che nessuno tra l'altro gli aveva spiegato come dovesse essere effettuata tale operazione.

La suprema Corte non ha accettato, infine, le considerazioni che l'imputato ha fatto in merito alla necessità della presenza costante del preposto. *“Nella specie infatti”,* ha concluso la Sez. IV, *“non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione, tanto più quando, come nel presente caso, si sia trattato di un lavoro che egli stesso aveva ordinato e di lavoratore che vi era stato addetto per la prima volta”.*

È possibile richiedere la sentenza n. 4412 all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI inviando una mail all'indirizzo indicato in calce alla pagina.

Per contatti:

Ufficio Prevenzione e Sicurezza

**USR Campania - Ufficio XI -
Ambito Territoriale di Napoli**

tel. 081 55 76 296

cell. aziendale: 366 56 40 211

mail: peppe.esposito.na@istruzione.it